

# ***AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA***

***Incontro con le Associazioni***

**Assolombarda Confindustria Milano e Monza e Brianza**

**Ing. Roberto Esposito**



## *D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570 Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (BURL 21.12.2017)*

- Aggiornare i criteri regionali di classificazione delle modifiche (circolare 1 amb 2007) ai dispositivi nazionale esistenti ed in fase di emanazione (d.lgs 183/2017);
- Ampliare il campo di applicazione delle mod. non sost., tenendo conto del concetto di «stabilimento» e degli «effetti negativi e significativi sull'ambiente»
- Fornire indicazioni tecniche e amministrative in funzione delle varie casistiche che possono concretizzarsi;
  - **Mod. sostanziali ante AUA;**
  - **Mod. sostanziali AUA;**
  - **Mod. NON sost. Ante AUA;**
  - **Mod. NON sost. AUA**
- Prevedere l'utilizzo degli strumenti telematici utilizzati per l'AUA (piattaforme, SUAP);



## DELIBERA:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato (allegato 1) riportante gli **indirizzi regionali in materia di modifiche impiantistiche** ai sensi della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e s.m.i.,
2. di disporre che le comunicazioni di modifica non sostanziale **saranno trasmesse ai SUAP** in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA;
3. di disporre che la messa a regime delle piattaforme di cui al punto precedente sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che **fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse alle Autorità Competenti** secondo le modalità da queste definite ed utilizzando i modelli approvati con il presente provvedimento;
4. di disporre che il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 per le attività che – alla luce del **cambio di classificazione della sostanza «formaldeide»** non possono più avvalersi del regime semplificato delle attività «in deroga» di cui all'art. 272 dello stesso decreto legislativo, di cui al punto 4 dell'Allegato alla d.g.r. 6030/2017, è modificato nel **31 dicembre 2018 - anziché 31 dicembre 2017** - fermo restando il termine previsto per l'adeguamento degli impianti al 1 gennaio 2020;



procedimento	oggi	In prospettiva
Prima AUA, Rinnovo AUA, Mod. sost. AUA (dpr 59/2013)	SUAP	SUAP
<i>Voltura AUA (Circolare RL agosto 2013)</i>	PROVINCIA	SUAP
Mod. non sost. AUA (dpr 59/2013)	PROVINCIA	SUAP
Mod non sost. Emissioni (d.lgs 152/06)	PROVINCIA / (SUAP)	SUAP



*Art. 268, lett. m-bis) modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'art. 273 si applica la definizione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera l -bis); per le attività di cui all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo; **Le Regioni e le Province possono...definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 269 c.8***

**MODIFICHE SOSTANZIALI:** una o più delle seguenti condizioni:

1. Introduzione di nuove miscele/sostanze classificate cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene che implicano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06) oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2);
2. un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h) riferito all'intero stabilimento superiore del **10%** di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in 'Fascia 1' ai sensi della dgr 3934/2012 o del **25% per tutti gli altri stabilimenti**;
3. un incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
4. un incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l'attività nell'ambito di applicazione dell'art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tabella I dell'Allegato III alla Parte V;
5. installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 2, lett. j;
6. Modifiche sostanziali previste dall'art. 275



- **MODIFICHE NON SOSTANZIALI:**

«sono da considerarsi non sostanziali, le modifiche che non comportano effetti negativi e significativi sull'ambiente e pertanto, a livello generale, quelle tali per cui non si verifica rispetto alla situazione autorizzata, un aumento significativo del flusso di massa degli inquinanti potenzialmente emessi dallo stabilimento o delle ulteriori condizioni riportate al precedente punto 3.1 [...]

A livello generale, richiamato quanto riportato al paragrafo 3.1, si ritiene che per aumento non significativo del flusso di massa si possa intendere un incremento:

- **non superiore al 10% per stabilimenti collocati in Fascia 1 ai sensi della dgr 3934/2012**
- **non superiore al 25% per tutti gli altri stabilimenti»**

Il Gestore dovrà:

- all'atto della comunicazione della modifica, rendere disponibili, nell'ambito della relazione tecnica, tutti gli elementi utili a classificare e a caratterizzare la modifica, sulla base delle informazioni riportate nella Tabella 2;
- individuare, nel caso di nuove emissioni, gli inquinanti, i valori limite, i sistemi di abbattimento ed i metodi di campionamento che il Gestore si impegna a rispettare secondo quanto previsto dalle normative regionali;
- trasmettere, laddove previsto, a valle della realizzazione degli interventi, i referti analitici necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni entro 60 giorni dall'effettuazione della modifica.
- effettuare la comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell'art. 269 c.6 del d.lgs 152/06 nei casi di modifiche che comportano l'attivazione di nuove emissioni.



- *Recepimento della Direttiva (UE) 2015/2193 «MCP» e riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;*
- *Obiettivi: riordino, razionalizzazione e «semplificazione» (eliminazione Decreti "attesi", sviluppo A)*
- *Modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/06*
  - *Titolo I; Allegato I; allegato IV; allegato VI; IX*
  - *Titolo II;*
  - *Titolo III;*
- *Modifiche alla parte II e III dell'Allegato I rimandate ad ulteriore consultazione;*
- *Principali novità: «medi impianti di combustione»; autorizzazioni generali; disciplina controllo e sanzioni;*



## **Normative regionali più interessate:**

- **Dgr 3934/2012 «criteri di installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia;**
- **Dgr 8832/2009 e smi «linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272 c.2 e d.lgs 152/06)**



## Art. 5 d.lgs 183/2017

- *Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.*
- *Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.*
- *Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione [...] può adottare atti di indirizzo finalizzati alla revisione dell'allegato I, parte II e parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla classificazione delle sostanze associate ai valori limite di emissione.*





1. *Campo d'applicazione e definizioni (art. 267 e 268);*
  - *Riferimento all'AUA (coordinamento delle procedure); modifiche (rimando alle Regioni)*
2. *Contenuti della domanda e dell'autorizzazione (art. 269)*
  - *Modalità aggiornamento autorizzazione (sostanze «classificate»; MCP; modifiche non sostanziali)*
3. *Individuazione dei diversi regimi autorizzativi e relative procedure (art. 269, 272)*
  - *Controllo e monitoraggio; Criteri di assoggettamento al 272; aggiornamento allegato IV parte A*
4. *Indicazioni tecniche*
  - *Richiamo alle molestie olfattive; richiamo alle BAT conclusion; validità SME;*
5. *Attività «specifiche»*
  - *Medi impianti di combustione*
6. *Poteri di ordinanza e sanzioni (art. 278 e 279)*
  - *Regime sanzionatorio*



- *Modifiche sostanziali:*

*modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; [...]. Le Regioni e le Province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8; [Delibera Giunta regionale 18 dicembre 2017 - n. X/7570]*

- *Medi impianti di combustione*

*gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:*

*1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;*

*2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);*



1-bis). In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8 (**RILASCIO, RINNOVO, MODIFICA**), le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13 (**ES. IDENTIFICAZIONE DELLA DURATA DEL PROCEDIMENTO AUA IN FUNZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA SETTORIALE; OBBLIGATORIETA' DELLA CDS**)

6) *Analisi messa a regime: eliminazione del periodo continuativo di 10 giorni*

*...i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare;*

9) *L'Autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale Autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.*



Art. 270 c.3 abrogato (decreto sulla convogliabilità delle emissioni)

*c.4 «convogliabilità» (INVARIATO)*

*Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2.*

Art. 271

*c.3 La normativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in conformità al dPR 203/88[...] (INVARIATO)*

*c.5: richiamo «indicativo» (non perentorio) alle BAT (migliori tecniche disponibili)*

*A tal fine possono essere altresì considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda*



## Art. 271 cc.17/18

- Individuazione nell'autorizzazione dei metodi per il monitoraggio (Gestore) e per il controllo delle emissioni (ARPA) sulla base delle norme tecniche CEN, ISO, altre...;
  - Distinzione tra monitoraggio (effettuato dal Gestore) e controllo (effettuato dall'ACC);
  - Gli SME sono considerati strumenti di controllo se:
    - Rispondenti all'allegato VI (norma UNI EN 14181)
    - Previsti nella normativa nazionale o regionale per un determinato settore
- Gli SME in Lombardia sono disciplinati da specifici provvedimenti «settoriali» (es. CTE, Cementifici, Vetrerie, inceneritori RSU, Acciaieria), o prescritti esplicitamente nelle autorizzazioni (es. farmaceutiche) → sono strumenti di controllo**
- Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'Autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17;
  - Cessazione dell'impianto nel caso in cui il supero può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;



*Se il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'Autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.*

***In sintesi, si applica art. 279 c.2:***

- ***Superamento accertato da ACC in fase di controllo;***
- ***Superamento accertato da SME, se previsto da autorizzazione o normativa regionale (in Lombardia, sempre);***
- ***Non rispetto della prescrizione di adeguamento a seguito di supero in ambito monitoraggio***



*c.1 bis:*

*Possibilità controlli documentali per attività soggette a limiti (impianti a biomassa/biogas);*

*Aggiornamento dell'allegato IV parte A elenco delle attività scarsamente rilevanti:*

- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas. **(eliminato per corpo essiccante)**
- **bb) ff) gg) Impianti di combustione,....., di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;**
- **jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, Individuazione di prototipi. (eliminato riferimento a sostanze pericolose)**
- **kk-ter) Frantoi di materiali vegetali. NEW**
- **kk-quater) Attività di stampa «3d» e stampa «ink jet». NEW**
- **kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti. NEW**



c.2 estensione campo di applicazione delle attività in deroga:

- Riferimento a categorie di impianti e attività (e non solo a stabilimenti);
- Possibilità di aderire a più «allegati»/attività svolte nello stesso stabilimento (in RL era già così)
- Possibilità di aderire all'AD anche per stabilimenti autorizzati in via ordinaria «*purchè la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento*»; → **deve essere recepito dalla normativa Regionale**
- Estensione della durata a 15 anni.
- Possibilità di inclusione della messa in esercizio nella domanda;
- Modifica delle condizioni di esclusione:

*"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione".*





*La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:*

- A. valori limite di emissione espressi in concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) per le sostanze odorigene;*
- B. prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- C. procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
- D. criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*

**Dgr 3018/2018 «caratterizzazione delle emissioni odorigene»**



- *INCREMENTO GENERALE SANZIONI AMMINISTRATIVE / AMMENDE*
- *DEPENALIZZAZIONE sanzioni relative a comunicazioni e prescrizioni generali*

## Penali:

- *Chi installa o esercisce in assenza autorizzazione (rilascio/modifica sostanziale) → Arresto da 2 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro*
- *Violazione valore limite emissione → Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 10.000 euro*

## Amministrative

- *Violazione delle prescrizioni → sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro*
- *Mancata comunicazione modifica non sostanziale → sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro*



*Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle Autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'Autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.*



- ✓ *Recepimento della Direttiva MCP;*
- ✓ *Definizione Medio Impianto (criteri di convogliabilità); abbassamento della soglia autorizzativa a 1 MWt per tutte le tipologie di combustibile;*
- ✓ *Autorizzazione/aggiornamento per tutti gli impianti tra 1-50 MWt*
- ✓ *Adeguamento ai valori limite entro*
  - **IMPIANTI ESISTENTI:**
    - 1 gennaio 2030 (impianti < 5 MWt);
    - 1 gennaio 2025 (impianti > 5 MWt);*Adeguamento autorizzazioni (laddove necessario) 2 anni prima delle suddette scadenze;*
  - **NUOVI IMPIANTI:** da subito;
- ✓ *Registro delle informazioni da rendere accessibili al pubblico (allegato I, Parte V);*
- ✓ *Confermati valori limite per impianti «scarsamente rilevanti» (< 1MWt) solo nel caso di biomasse e biogas (adeguamento 1 gennaio 2030)*



c.8 Si considerano come **un unico impianto**, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, **i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili**, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle Autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei **criteri previsti all'articolo 270**. Tale unità si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all'articolo 273, comma 9. **Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati**. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

## .Art. 270:

Se più impianti **con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche**, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.

## Art. 272 c.1

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella **parte I dell'Allegato IV** alla parte quinta del presente decreto si deve considerare **l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco**

Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, **l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi.**



## Parte I Allegato IV alla Parte Quinta

- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.
- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.



Al fine di valutare la potenza complessiva di un medio impianto:

- Si somma la potenza degli impianti di combustione «convogliabili» (con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche analoghe), secondo le categorie elencate nella parte I dell'Allegato IV (es. caldaia, motori, impianti a biomasse);
- Se la somma delle potenze per «singola categoria» è  $> 1$  MWT, è un medio impianto → autorizzazione, limiti alle emissioni;
- Se la somma delle potenze per «singola categoria» è  $< 1$  MW → impianto scarsamente rilevante;

es.

*2 motori da 0,75 MW + caldaia da 0,5 MW: autorizzo motori (1,5 MW)*

*1 motore da 0,75 MW + caldaia da 0,5 MW: scarsamente rilevante*

*1 motore a metano 0,75 MW + motore a biogas da 0,75 MWt: scars.rilev.*



potenza	Ambito autorizzativo	Normativa di riferimento nazionale	Normativa di riferimento comunitaria
< <b>3 MWt</b> (1 MW per impianti a biomassa...)	Scarsamente rilevante (non soggetto ad autorizzazione) art. 272 c.1	Parte Quinta del d.lgs 152/06	-
<b>3 ÷ 50 MWt</b>	Autorizzazione ordinaria ex art. 269	Parte Quinta del d.lgs 152/06	-
<b>≥ 50 MWt</b>	AIA	Parte Seconda e Parte Quinta del d.lgs 152/06 <b>art. 273</b>	Direttiva «Grandi Impianti»;





potenza	Ambito autorizzativo	Normativa di riferimento nazionale	Normativa di riferimento comunitaria
<b>&lt; 1 MW</b>	Scarsamente rilevante (non soggetto ad autorizzazione) art. 272 c.1	Parte Quinta del d.lgs 152/06	-
<b>1 ÷ 50 MWt</b>	Autorizzazione ordinaria ex art. 269	Parte Quinta del d.lgs 152/06 <b>Art. 273-bis</b>	<b>Direttiva «Medi Impianti»;</b>
<b>≥ 50 MWt</b>	AIA	Parte Seconda e Parte Quinta del d.lgs 152/06 (art. 273) <b>BAT conclusion</b>	(Direttiva «Grandi Impianti»; <b>BAT conclusion</b> )

		MESSA IN ESERCIZIO	
		Prima del 20.12.2018	Dopo il 20.12.2018
AUTORIZZAZIONI	Prima del 19.12.2017	ESISTENTE	NUOVO
	Dopo il 19.12.2017	NUOVO	NUOVO

## SONO ESISTENTI:

gli impianti soggetti ad una autorizzazione (AUA, AIA ecc) che se sono stati autorizzati prima del 19.12.2017 (a condizione che siano messi in esercizio entro il 20.12.2018)

gli impianti scarsamente rilevanti la cui comunicazione (= messa in esercizio) è stata trasmessa prima del 19.12.2017, eventualmente nell'ambito di una istanza dello stabilimento svolgente altra attività «ordinaria»



## Esempio 1

**Impianto di potenzialità < 3 MW che ha presentato comunicazione di scarsamente rilevante entro il 19 dicembre 2017:**

*poiché per gli scarsamente rilevanti la “comunicazione” (laddove prevista) coincide con la messa in esercizio, tali impianti sono sempre **ESISTENTI**;*

## Esempio 2

**impianto di potenza compresa tra 1 e 3 MW (impianto scarsamente rilevante prima dell'entrata in vigore del 183/2017) installato all'interno di uno stabilimento che ha presentato istanza AUA prima del 19 dicembre 2018 (quesito MB).**

*Sebbene l'impianto di combustione può essere tecnicamente connesso ad altri impianti dello stabilimento oggetto di istanza ex art. 269 (es. produzione carta), l'art. 272 c.1 prevede espressamente che: “se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi”.*

*Ciò implica che per gli impianti ricompresi nell'allegato IV, seppur opportunamente richiamati nell'istanza autorizzativa ex 269, valgono le disposizioni di cui all'art. 272 c.1: in questo senso, l'istanza coinciderebbe con la comunicazione di messa in esercizio per l'impianto in questione: essendo questa presentata entro il 17 dicembre 2017, **l'impianto è esistente**.*



## ATTENZIONE:

### 1) RIFERIMENTO ALL'OSSIGENO

Tutti i valori limite di emissione indicati nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O<sub>2</sub> pari al 6 % per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili **solidi**, al 3 % per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15 % per i motori e le turbine a gas.

- **Motori da 5% a 15**
- **Caldaie a biomasse da 11% al 6%**

### 2) CONFRONTO CON LIMITI DGR 3934/2012 PRINCIPI:

In Lombardia esiste la dgr 3934/2012 che stabilisce criteri di installazione ed esercizio di tutti gli impianti di produzione energia;

- I limiti si applicano agli **impianti di potenza > 3 MW** (non scarsamente rilevanti);
- L'adeguamento per gli impianti esistenti è previsto a **1/1/2020**;
- **Confronto limiti tra dgr e d.lgs 183**



## IMPIANTI NUOVI

- *per gli impianti che a suo tempo erano considerati “scarsamente rilevanti” (cioè di potenza < 3MW) e che pertanto non erano stati disciplinati esplicitamente dalla dgr 3934/2012, si applicano i limiti – e le relative tempistiche di adeguamento - introdotti appositamente dal d.lgs 183/2017;*
- *per gli impianti già disciplinati “esplicitamente” dalla dgr 3934/2017 si applica il limite della delibera, laddove più restrittivo di quelli del d.lgs 183/2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 271 c.4 del d.lgs 152/06 che prevede che “i piani e i programmi di qualità dell’aria ...possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V ..”;*

IMPIANTI NUOVI	VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
1 < PTN ≤ 3 MW	<b>D.LGS 183/2017</b>
PTN > 3 MW	Limite più restrittivo <u>tra dgr 3934/2012</u> e d.lgs 183/2017



## IMPIANTI ESISTENTI

- per gli impianti che a suo tempo erano considerati “scarsamente rilevanti” (cioè di potenza < 3MW) e che pertanto non erano stati disciplinati esplicitamente dalla dgr 3934/2012, i tempi di adeguamento sono quelli definiti d.lgs 183/2017;
- per gli impianti già disciplinati “esplicitamente” dalla dgr 3934/2017 si applicano le tempistiche e i limiti previsti dalla delibera (1.1.2020);

IMPIANTI ESISTENTI	VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO	TEMPI ADEGUAMENTO
$1 < \text{PTN} \leq 3 \text{ MW}$	<b>D.LGS 183/2017</b>	<b>1.1.2030</b>
$\text{PTN} > 3 \text{ MW}$	<b>dgr 3934/2012</b>	<b>1.1.2020</b>



DGR 3934/2012	LIMITI RIF. 5% O2 ≥ 3 MWt	LIMITI RIF. 15% O2 ≥ 3 MWt
NOx (espressi come NO2)	75	28
NOx (espressi come NO2) - F1*	150	57
NH3 <sup>(3)</sup>	5	2
CO	100	38

MOTORI A METANO - IMPIANTI NUOVI					
Inquinanti	d.lgs 183/2017 - (RIF 15% O2)		d.lgs 3934/2012 - (RIF 15% O2)	LIMITI DA APPLICARE - MOTORI A METANO NUOVI	
	< 1	≥ 1		1 - 3	≥ 3
NOx (espressi come NO2)	No limiti	95	28	95	28
NOx (espressi come NO2) - F1	No limiti	95	57	95	57
NH3 <sup>(3)</sup>	No limiti	NP	2		2
CO	No limiti	240	38	240	38
CO - F1	No limiti	240	38	240	38
SO2 <sup>(1)</sup>	No limiti	15*	NP	15*	15*
Polveri	No limiti	50	NP	50*	50*
	<b>SCARS. RILEV.</b>	<b>ORDIN.</b>		<b>ORDIN.</b>	<b>ORDIN.</b>



CALDAIE A METANO - IMPIANTI NUOVI					
Inquinanti	d.lgs 183/2017 - (RIF 3% O2)		d.lgs 3934/2012 - (RIF 15% O2)	LIMITI DA APPLICARE - MOTORI A METANO NUOVI	
Inquinanti	< 1	1 - 50	3 - 50	1 - 3	3 - 50
NOx (espressi come NO2)	No limiti	100	200 - 120	100	100
NH3 <sup>(3)</sup>	No limiti	NP	5	NP	5*
CO	No limiti	NP	100	NP	100*
SO2 <sup>(1)</sup>	No limiti	35*	NP	35*	35*
Polveri	No limiti	5*	NP	5*	5*
	SCARS. RILEV.	ORDIN.		ORDIN.	ORDIN.





## **ALLEGATO I: INFORMAZIONI CHE IL GESTORE È TENUTO A FORNIRE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE**

1. *Potenza termica nominale (in MW) dell'impianto di combustione medio.*
2. *Tipo di impianto di combustione medio (motore diesel, turbina a gas, motore a doppia alimentazione, altro motore o altro impianto di combustione medio).*
3. *Tipo e percentuale di combustibili utilizzati, classificati in base alle categorie di cui all'allegato II.*
4. *Data di messa in funzione dell'impianto di combustione medio oppure, nel caso in cui non si conosca la data esatta di messa in funzione, la prova del fatto che la messa in funzione è avvenuta prima del 20 dicembre 2018.*
5. *Settore di attività dell'impianto di combustione medio o del complesso o del complesso industriale, in cui è utilizzato (codice NACE).*
6. *Numero previsto di ore operative annue dell'impianto di combustione medio e carico medio in esercizio.*
7. *Nel caso in cui venga fatto uso dell'esonerazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8 (ore operative < 500 anno) , una dichiarazione firmata dal gestore che l'impianto di combustione medio sarà in funzione per un numero di ore non superiore a quello indicato in tali paragrafi.*
8. *Nome e sede legale del gestore e, nel caso degli impianti di combustione medi fissi, indirizzo del luogo in cui si trova l'impianto.*



*Grazie per l'attenzione*

***Ing. Roberto Esposito***  
***REGIONE LOMBARDIA***  
***DG AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE***  
***Struttura Autorizzazioni Ambientali***  
***[roberto\\_esposito@regione.lombardia.it](mailto:roberto_esposito@regione.lombardia.it)***

